



SOCIETÀ
ITALIANA
DI STORIA
DELLO SPORT

SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLO SPORT

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e finalità.

Si è costituita in Firenze la

SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLO SPORT

La Società Italiana di Storia dello Sport nasce con lo scopo di diffondere la ricerca e la formazione nell'ambito della Storia dello sport al pari di un ente accademico di ricerca, il che la connota come Istituzione culturale, che ha la finalità di mantenere e promuovere la cultura e la Storia dello sport in Italia.

La Siss è retta da norme statutarie e regolamentari, ispirate al principio democratico di partecipazione di uomini e donne in condizione di uguaglianza e pari opportunità.

La Siss gode di autonomia tecnico-scientifica e organizzativa.

La Siss non persegue fini di lucro e pertanto durante la sua vita non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

La Siss è estranea a ogni ideologia politica e religiosa ed ha le seguenti finalità culturali nel campo della Storia dello sport:

1. promuovere e valorizzare la ricerca della Storia dello sport di alta qualità a livello nazionale e internazionale;
2. favorire la cooperazione fra gli storici dello sport in Italia e nel mondo incoraggiando lo scambio di idee tra esperti in materia;
3. organizzare congressi e seminari nazionali e internazionali di Storia dello sport;
4. promuovere la preparazione dei giovani studiosi;
5. promuovere dei buoni standard dell'insegnamento della Storia dello sport in Italia, armonizzandoli al massimo livello accademico;
6. facilitare i progetti di ricerca nazionale e internazionale;
7. accelerare la ricerca comparativa della Storia dello sport in Italia e nel mondo;
8. facilitare lo scambio di materiale bibliografico;
9. costituire un ampio network di ricercatori;
10. creare una dimensione globale negli studi di Storia dello sport;
11. agevolare la creazione di corsi formativi di livello accademico in Storia dello sport;
12. incoraggiare la conoscenza delle lingue straniere fra i ricercatori di Storia dello sport;
13. pubblicare i risultati delle ricerche assicurandone la massima diffusione;
14. incentivare le pubblicazioni e ogni altra forma di produzione culturale anche volte all'insegnamento;
15. promuovere la tutela e la valorizzazione degli archivi e dei patrimoni sportivi.

Articolo 2 - Nome, acronimo e motto.



SOCIETÀ
ITALIANA
DI STORIA
DELLO SPORT

L'Istituzione culturale è denominata SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLO SPORT e sceglie come proprio acronimo "SISS".

Il suo motto è: *Meminisse iuvabit. Scientiam persequi aude. Age quaere, exquire, rerum verum require. Investigationis iter suscipe.*

Articolo 3 - Sede e durata.

Il consiglio direttivo all'inizio di ciascun mandato indica la sede legale della Siss. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire sedi secondarie ausiliarie da utilizzare sia per scopi didattici che per creare opportunità di relazione. Lo spostamento della sede nell'ambito della stessa città non costituisce modifica statutaria.

La Siss ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Soci.

Possono far parte della Siss le persone fisiche che ne condividono i fini, previo accoglimento della domanda di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo.

La quota associativa ha cadenza annuale ed è fissata dal Consiglio Direttivo. Se la quota è versata dopo il mese di ottobre, si intende valida per l'anno successivo solo per il primo anno di iscrizione. I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

1. Onorari;
2. Fondatori;
3. Ordinari;
4. Studenti.

Possono essere Soci Onorari i cittadini italiani e/o stranieri che si siano particolarmente distinti nello studio e nella storiografia della Storia dello sport o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo della Siss ed alla sua valorizzazione. Le nomine a Socio Onorario sono riservate all'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono Soci Fondatori le persone che hanno partecipato alla costituzione della Siss.

Sono Soci Ordinari coloro che, avendo fatto domanda di ammissione, sono stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Studenti i cittadini italiani e/o stranieri che dimostrano di essere iscritti a un corso di studio e sono interessati all'attività svolta dalla Siss.

Il regolamento della società stabilisce l'entità della quota di pagamento per ciascuna categoria.

Articolo 5 – Amici della Siss.

È istituita la categoria degli "Amici", con una quota associativa di minore entità fissata anch'essa dal Consiglio Direttivo e composta da chiunque voglia sostenere SISS, anche se minorenni. La qualifica di "Amico" non dà diritto di voto in Assemblea, ma permette di accedere in maniera vantaggiosa a una serie di servizi e prodotti culturali della Siss.

Articolo 6 - Diritti dei Soci.

Tutti i Soci Onorari, Fondatori, Ordinari e Studenti hanno il diritto di partecipazione alle Assemblee Generali con diritto di voto, secondo le norme statutarie e regolamentari, possono concorrere alle cariche



SOCIETÀ
ITALIANA
DI STORIA
DELLO SPORT

sociali, se in possesso dei requisiti prescritti.

La qualifica di socio dà diritto a partecipare alla vita associativa, alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo, a usufruire dei vantaggi che la Siss offre e a essere informati tempestivamente delle attività sociali.

Articolo 7 - Doveri dei Soci.

I Soci hanno il dovere di:

1. rispettare lo Statuto e il Regolamento della Siss, nonché le deliberazioni emanate dagli Organi sociali;
2. impegnare la propria capacità professionale e di ricerca per favorire il miglioramento e il potenziamento della Siss.
3. pagare la quota associativa.

Articolo 8 - Decadenza dei Soci.

I Soci cessano di appartenere alla Siss nei seguenti casi:

1. dimissioni volontarie ;
2. morosità protrattasi per dodici mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
3. radiazione pronunciata nei confronti del socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della Siss o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione è attuato dal Consiglio Direttivo a seguito della pronuncia del Collegio dei Probiviri.

Gli associati che cessano di appartenere alla Siss non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio e sulle attività della Siss.

Articolo 9 - Organi sociali.

Gli Organi sociali sono:

1. l'Assemblea Generale dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Vice-Presidente;
5. il Segretario;
6. il Tesoriere;
7. il Collegio dei Probiviri;
8. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 10 - Assemblea.

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo della Siss ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa può svolgersi anche in modalità telematica.

È costituita da tutti i soci.

Indica le linee di sviluppo della Siss, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli Organi esecutivi e rappresentativi, ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le finalità previste dal presente Statuto. Le sue deliberazioni sono sovrane.



SOCIETÀ
ITALIANA
DI STORIA
DELLO SPORT

Articolo 11 - Diritti di partecipazione.

Sono esclusi dai lavori assembleari i Soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni Socio ha diritto a un solo voto.

Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

Possono intervenire nelle parti di loro competenza e su invito del Consiglio Direttivo senza diritto di voto i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 12 - Competenze e convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno dal Presidente della Siss, su indizione del Consiglio Direttivo.

1. L'Assemblea Ordinaria:

1.a) approva il bilancio consuntivo dell'anno trascorso e le relazioni sui bilanci consuntivo e preventivo del Tesoriere e quella del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

1.b) elegge a scrutinio segreto, con votazioni separate e successive, entro il 30 aprile dell'ultimo anno di mandato: il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, due Consiglieri, il Collegio dei Probiviri, il Presidente ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

1.c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività della Siss;

1.d) valuta e approva i programmi di attività predisposti dal Consiglio Direttivo;

1.e) delibera sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea Generale dei Soci è convocata in via straordinaria:

2.a) su richiesta scritta e motivata da parte della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo;

2.b) quando lo richieda il Collegio dei Revisori dei Conti;

2.c) quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

Nelle predette ipotesi l'Assemblea dovrà essere convocata e celebrata entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta per deliberare sull'ordine del giorno presentato dai richiedenti.

3. L'Assemblea Straordinaria:

3.a) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto; 3.b)

delibera sullo scioglimento della Siss;

3.c) provvede all'integrazione degli Organi sociali qualora siano venuti a mancare, per qualsivoglia motivo, singoli componenti degli stessi, o al loro rinnovo, in caso di decadenza anticipata;

3.d) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea nella forma ordinaria e straordinaria viene comunicata tramite posta elettronica e avviso di ricevimento entro 30 giorni.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.

Qualora l'Assemblea sia indetta per eleggere o integrare gli Organi sociali, l'Assemblea elegge per acclamazione e all'unanimità, o eventualmente a maggioranza, tra i soci che non siano candidati alle cariche sociali, il Presidente che la presiede, il Vice-Presidente e la Commissione elettorale composta da tre



SOCIETÀ
ITALIANA
DI STORIA
DELLO SPORT

scrutatori. Funge da Segretario il Segretario della Siss.

I verbali delle assemblee e dei consigli direttivi sono inviati ai soci tramite posta elettronica.

Articolo 13 - Validità assembleare.

Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria, salvo i casi statutariamente previsti, in prima convocazione sono regolarmente costituite con la presenza di almeno il 50% dei soci aventi diritto a voto. In seconda convocazione, almeno un'ora dopo, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea delibera in prima e in seconda convocazione a maggioranza dei voti, salvo quanto stabilito nel comma successivo.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria chiamata a esprimersi sulle modifiche allo Statuto è necessaria la presenza di almeno i due terzi degli associati in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quinto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento è disciplinata dalle disposizioni del Codice civile.

Le votazioni possono avvenire, su decisione del Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova, per appello nominale, o a scrutinio segreto quando ne faccia domanda la maggioranza dei presenti. Per le elezioni alle cariche sociali è comunque obbligatorio il voto segreto.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Il libro dei verbali dell'Assemblea dei soci è a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dalla Siss a spese del richiedente.

Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione e di amministrazione della Siss ed è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario e da due consiglieri, eletti dall'Assemblea. Il Tesoriere e i membri effettivi del Collegio dei Revisori possono essere invitati a partecipare per pareri in materia contabile e di gestione di particolare urgenza.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni, e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo posta elettronica e può riunirsi anche in forma telematica.

Il Consiglio Direttivo è valido quando sia presente la metà più uno dei membri aventi diritto a voto. È presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. Il Segretario svolge le funzioni di segretario del Consiglio. Il Consiglio Direttivo delibera sempre a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti prevale il voto di colui che presiede la seduta.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Il verbale stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee a garantirne la massima diffusione.

Articolo 15 - Compiti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

1. assicura la gestione ordinaria e l'attuazione delle indicazioni strategiche deliberate dall'assemblea;
2. il Consiglio Direttivo, garante delle linee generali di condotta della Siss, propone e realizza un programma pluriennale di attività e, se lo ritiene utile, propone all'Assemblea Generale la nomina



SOCIETÀ
ITALIANA
DI STORIA
DELLO SPORT

- di un Presidente Onorario e dei soci onorari;
3. nomina il Tesoriere e alter figure utili allo sviluppo delle attività della Siss;
 4. può istituire e sopprimere dipartimenti tematici, delegati provinciali e regionali, commissioni e gruppi di lavoro;
 5. delibera sulle domande di ammissione dei Soci nonché sulle quote associative annue;
 6. a seguito della relazione predisposta dal Tesoriere, approva il bilancio preventivo e delibera il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, previo controllo del Collegio dei Revisori dei conti;
 7. indice le Assemblee Ordinaria e Straordinaria;
 8. approva il Regolamento interno;
 9. cura l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, della straordinaria amministrazione;
 10. stabilisce di anno in anno la Giuria dei premi SISS di cui fissa anche il Regolamento;
 11. esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente Statuto.

Articolo 16 - Dimissioni e decadenza.

In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo di cessazione dalla carica di membri del Consiglio Direttivo si procede con la surroga ai sensi del regolamento o con una Assemblea straordinaria.

La decadenza del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo si verifica a seguito di:

1. dimissioni del Presidente. In tale circostanza restano *in prorogatio* per l'ordinaria amministrazione sia il Presidente, sia il Consiglio Direttivo decaduti, sino alla convocazione e celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, nei termini di cui al comma precedente. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente, subentrerà il Vice Presidente;
2. dimissioni contemporanee della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo. In tale ipotesi decade anche il Presidente, cui spetta l'ordinaria amministrazione sino all'Assemblea da convocarsi nei termini di cui al terzo comma;
3. dimissioni o eventuali vacanze non contemporanee nell'arco del quinquennio della metà più uno dei Consiglieri. In tale ipotesi si avrà la decadenza del Consiglio Direttivo ma non del Presidente, il quale resterà in carica e provvederà alla convocazione e alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria nei termini sopra richiamati per l'elezione dei soli Consiglieri;
4. impedimento definitivo del Presidente; in detta ipotesi si avrà la decadenza immediata del Consiglio Direttivo e l'ordinaria amministrazione compete al Vice-Presidente il quale dovrà convocare l'Assemblea Straordinaria nei termini di cui sopra;
5. mancata approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio consuntivo. In tale ipotesi il Presidente e il Consiglio Direttivo restano in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria nei termini sopra richiamati.

Il Consiglio Scientifico decade sempre in tutti i casi predetti.

I Consiglieri che, senza valida giustificazione, sono assenti alle riunioni del Consiglio Direttivo e di quello Scientifico per tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.

La decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo si estende al Tesoriere, al Collegio dei Revisori dei Conti e a quello dei Probiviri.

Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi sociali sono da considerarsi irrevocabili.



SOCIETÀ
ITALIANA
DI STORIA
DELLO SPORT

Articolo 17- Il Presidente.

Ha la rappresentanza legale della Siss e ha la firma sociale di fronte a terzi e in giudizio;

1. convoca, salvo i casi statutariamente previsti, il Consiglio Direttivo;
2. convoca l'Assemblea, salvo i casi statutariamente previsti;
3. ha l'amministrazione ordinaria della Siss e, nell'espletamento dei suoi compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario;
4. in caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice- Presidente la cui firma o presenza fa fede dell'assenza o dell'impedimento temporaneo del presidente di fronte a terzi;
5. esercita tutte le altre attribuzioni previste dal presente Statuto.

Il Presidente coordina l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti a un altro membro del Consiglio Direttivo, anche ai fini della rappresentanza della Siss di fronte ai terzi, privati o Enti pubblici.

Articolo 18 - Il Vice-Presidente.

Il Vice-Presidente, fermo restando quanto previsto all'art. 14, può sostituire il Presidente in quelle mansioni, non esclusive, nelle quali dallo stesso viene espressamente delegato.

Articolo 19 - Il Segretario.

Il Segretario:

1. esercita le funzioni di segretario nelle Assemblee Generali e Straordinarie dei Soci e nel Consiglio Direttivo, e ne redige i relativi verbali di riunione;
2. tiene la corrispondenza della Siss e ne tiene l'archivio;
3. tiene, costantemente aggiornato, libro dei soci;
4. attua, d'intesa con il Presidente, tutte le funzioni necessarie al buon andamento della Siss.

Articolo 20 - Il Tesoriere.

Fermo restando la spettanza di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al Consiglio Direttivo, il Tesoriere:

1. predispone gli schemi dei bilanci preventivo e consultivo da sottoporre, tramite il Consiglio Direttivo, al Presidente dei Revisori dei Conti che li controlla prima dell'approvazione finale nell'Assemblea dei Soci;
2. tiene i libri contabili della Siss;
3. effettua tutte le operazioni di gestione necessarie al buon funzionamento della Siss e di pagamento con firma disgiunta fino a € 500 e congiunta con quella del Presidente oltre a questa somma.

Può essere invitato a partecipare al Consiglio Direttivo per pareri in materia contabile e di gestione di particolare urgenza.

Articolo 21 - I Dipartimenti, le Sezioni dipartimentali e i gruppi di lavoro.

I dipartimenti tematici possono essere costituiti e soppressi dal Consiglio Direttivo sulla base del programma pluriennale proposto. Ogni Dipartimento ha un responsabile e può essere articolato in sezioni.



SOCIETÀ
ITALIANA
DI STORIA
DELLO SPORT

Articolo 22 - Il Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di disciplina della Siss.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. La durata del mandato è quinquennale e i membri possono essere riconfermati per non più di due volte.

Il Collegio dei Probiviri decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca le riunioni del Collegio e il Segretario redige i verbali delle riunioni stesse.

In caso di cessazione dalla carica di un componente il Collegio subentra il membro supplente indicato con più voti che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio. Il Collegio dei Probiviri, ricevuta la notifica del Comitato Direttivo, deve aprire sollecitamente l'esame del relativo procedimento, la cui durata non può comunque mai superare i novanta giorni dal giorno del ricevimento della notifica.

Avanti al Collegio dei Probiviri è garantito il diritto di difesa: l'interessato può presentare sue controdeduzioni scritte e può chiedere di essere ascoltato personalmente.

La decisione del Collegio dei Probiviri è definitiva, e deve essere notificata all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

I membri del Collegio devono essere in possesso di idonea professionalità e possono essere eletti anche tra soggetti non tesserati.

Articolo 23 - Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto nelle sue specifiche mansioni – Presidente, membri effettivi, membri supplenti – dall'Assemblea ogni cinque anni. Il Presidente deve essere iscritto all'Albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti e degli esperti contabili o al Registro dei Revisori Contabili. Gli altri membri eletti devono essere in possesso di specifica competenza. Tutti i componenti possono essere scelti tra i non soci. I membri effettivi del Collegio possono essere invitati dal Consiglio Direttivo per pareri in materia contabile e di gestione di particolare urgenza.

Il Collegio dei Revisori dei Conti decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Collegio dei Revisori convoca le riunioni dello stesso e un componente ne redige il verbale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Revisori e delibera con la maggioranza dei presenti.

Il Collegio esercita il controllo contabile, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, presenta una relazione all'Assemblea annuale dei soci sulla gestione finanziaria dell'anno sociale.

I membri del collegio dei revisori, anche disgiuntamente, possono fare istanza in qualsiasi momento della consistenza di cassa al tesoriere, che deve fornirla entro 48 ore dalla richiesta.

Per le ipotesi di sostituzione e decadenza dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle specifiche norme del Codice Civile.

Articolo 24 - Requisiti.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo di volontariato, non sono retribuite, ed hanno la durata di cinque



SOCIETÀ
ITALIANA
DI STORIA
DELLO SPORT

anni.

Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che, soci della Siss secondo quanto previsto dagli articoli precedenti, posseggono i seguenti requisiti:

1. avere la maggiore età ed essere in regola con il tesseramento;
2. non aver riportato condanne penali.

Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività della Siss. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro la Siss.

La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venire meno, nel corso del mandato, anche di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Articolo 25 - Incompatibilità.

Le seguenti cariche sociali sono incompatibili tra loro: Consigliere del Direttivo, membri del Collegio dei Revisori dei Conti, membri del Collegio dei Probiviri.

Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche sociali assunte entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi nella situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.

Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

Articolo 26 - Candidature.

Coloro che intendono essere eletti come membri degli Organi sociali devono presentare la propria candidatura per iscritto almeno venti giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea elettiva, depositandola presso la Segreteria, che provvederà immediatamente a renderla pubblica.

Nell'ambito della stessa Assemblea non è ammessa la candidatura, da parte del medesimo soggetto, a più di una carica associativa.

Articolo 27 - Patrimonio ed entrate.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dalle quote sociali versate dai soci e da altri proventi in relazione alle attività sociali, oltre che da lasciti, contributi e donazioni da parte di Enti o persone.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Siss, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di radiazione dalla Siss può farsi luogo alla restituzione di quanto versato come fondo di dotazione.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

1. dai beni mobili ed immobili di proprietà della Siss;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;



SOCIETÀ
ITALIANA
DI STORIA
DELLO SPORT

3. da eventuali erogazioni donazioni e lasciti.
4. il magazzino delle pubblicazioni.

Le entrate della Siss sono costituite:

1. dalle quote sociali versate dei soci;
2. dalle entrate derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali;
3. dai contributi ed erogazioni finanziarie che verranno eventualmente raccolte;
4. da sottoscrizioni e raccolte pubbliche di fondi;
5. da entrate derivanti da convenzioni;
6. da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.

Gli utili e avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Articolo 28 - Esercizio sociale.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. L'eventuale residuo attivo di bilancio sarà a disposizione per promuovere nuove iniziative di carattere culturale. Copia del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.

Articolo 29 - Modifiche statutarie.

Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere presentate al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati. Il Consiglio Direttivo verificata la ritualità della richiesta, indice entro sessanta giorni l'Assemblea Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi trenta giorni.

Il Consiglio Direttivo può indire di propria iniziativa l'Assemblea Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo nell'indire l'Assemblea, sia su richiesta dei Soci che su propria iniziativa, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica.

Per la valida costituzione dell'Assemblea occorre in prima convocazione la presenza di almeno due terzi degli associati, ed in seconda convocazione la presenza di almeno un quinto degli associati.

Articolo 30 - Scioglimento.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa questo avvenga, l'eventuale patrimonio residuo della Siss verrà devoluto a Comitati, Associazioni e/o Enti senza scopo di lucro aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Articolo 31 - Entrata in vigore.

Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea Generale Straordinaria del 30 maggio 2019.